

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE AGROALIMENTARI 25 febbraio 2022, n. 59 **Aiuto di Stato SA.100919 ai sensi del Reg. (UE) n. 702/2014. Assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi ex art. 4 L.R. n. 19 del 24.7.2012. Approvazione base giuridica aiuto in esenzione.**

Il Dirigente della Sezione Competitività Filiere Agroalimentari, sulla base dell'istruttoria effettuata dal Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riferisce quanto segue:

Visti gli artt. 4,5 e 6 della Legge Regionale n.7/1997;

Visti gli artt. 4 e 16 del D.L.vo n.165/2001 e successive modificazioni;

Visto l'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art.18 del Dlgs 196/03, come novellato dal D.Lgs. 101/2018 "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Vista la L.R. n. 51 del 30 dicembre 2021 "*Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)*";

Vista la L.R. n. 52 del 30 dicembre 2021 "*Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia*";

Vista la D.G.R. n. 2 del 20 gennaio 2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2022-2024;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 e s.m.i., recante "*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali*";

Vista la Legge regionale n. 19 del 24.7.2012 "*Interventi di valorizzazione del comparto zootecnico*" con la quale sono disciplinati gli interventi volti a sostenere il lavoro di tutela, di incremento e di miglioramento del patrimonio zootecnico regionale;

Visto l'art. 4 co. 1 della suddetta legge regionale in base al quale "*la Regione concede contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l'attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell'ordinaria gestione aziendale*";

Dato atto che la complessiva attività di assistenza tecnica è dettagliata in un programma annuale elaborato dalle Associazioni degli allevatori a favore delle aziende zootecniche, mirato a supportare gli allevatori pugliesi nelle scelte gestionali e specifiche dell'allevamento;

Rilevato che il co. 2 dell'art. 4 prevede che i contributi di che trattasi sono concessi fino al 70% della spesa ammessa;

Visto il Reg. (UE) n. 702/2014 della Commissione europea (anche noto come "*Regolamento di esenzione per il settore agricolo*") che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;

Visto, in particolare, l'art. 22 del richiamato Reg. (UE) n. 702/2014 che prevede la possibilità di finanziare i costi per i servizi di consulenza in favore delle aziende agricole;

Rilevato che il Reg. (UE) 2020/2008 ha ampliato il periodo di applicazione del summenzionato Reg. (UE) n. 702/2014, disponendo la proroga dello stesso sino al 31.12.2022 e che, tenuto conto del periodo di adeguamento di sei mesi di cui all'art. 51 co. 4 del medesimo Reg. 72, la misura continuerà ad applicarsi sino al 30.6.2023;

Considerato, pertanto, che il regime di aiuto maggiormente aderente alla procedura prevista dalla L.R. n. 19/2012 per la concessione di contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori per la fornitura dei servizi rientranti nell'attività di assistenza tecnica agli allevatori pugliesi è quello di cui all'art. 22 del Reg. (UE) n. 702/2014;

Ritenuto necessario proporre l'approvazione, in coerenza con il suddetto Reg. (UE) n. 702/2014, della base giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 19/2012 e per l'individuazione delle associazioni degli allevatori interessate a fornire i servizi di consulenza rientranti nell'attività di assistenza tecnica di cui alla richiamata legge regionale sino al 30.6.2023;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014:

- lo Stato membro comunica alla Commissione europea - almeno 10 giorni lavorativi prima della sua entrata in vigore - una sintesi del richiesto regime d'aiuto;
- entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta con il numero di identificazione del regime di aiuto;

Dato atto che, in esecuzione della disciplina innanzi descritta ed, al fine di dare attuazione agli obiettivi di cui all'art. 4 della L.R. n. 19/2012, la Regione Puglia ha notificato l'aiuto in esenzione ai sensi dell'art. 22 Reg. (UE) n. 702/2014;

Valutata la comunicazione di cui sopra, la Commissione europea ha concesso l'esenzione per l'aiuto in materia di assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi, assegnando codice identificativo SA.100919;

Rilevato che, nelle more della pubblicazione del bando/avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle istanze provenienti dalle associazioni allevatori interessate alla fornitura dei servizi di consulenza rientranti nell'attività di assistenza tecnica, è opportuno e necessario provvedere a dare pubblicità ai criteri di concessione degli aiuti di che trattasi;

Dato atto che all'approvazione ed alla pubblicazione dell'allegata base giuridica dovrà far seguito apposito bando/avviso pubblico con cadenza annuale al quale potranno partecipare le associazioni - in possesso dei requisiti richiesti - interessate alla fornitura dei servizi di consulenza, rientranti nell'attività di assistenza tecnica, in favore delle aziende zootecniche della Regione Puglia;

Rilevato che le risorse finanziarie utilizzabili per le finalità in questione sono quelle previste dal bilancio annuale 2022 e da quello pluriennale 2022/2024;

Alla luce di quanto innanzi riportato, si propone di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 19/2012 e per l'individuazione delle associazioni degli allevatori interessate alla fornitura di servizi di consulenza rientranti nell'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi sino al 30.6.2023.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 e del Reg. UE n. 16/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto sul BURP, nonché la pubblicazione all'albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 -10 del succitato Regolamento UE; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Adempimenti contabili di cui alla L.R. n. 28 del 16.11.2001 e ss.mm.ii. e D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo e qualitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di altri enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Visto di attestazione disponibilità finanziaria

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto al fine dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente della Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO _____ dott.ssa Rossella Titano _____

Tutto ciò premesso

il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari

VISTI:

- la proposta del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità e la relativa sottoscrizione;
- il D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni e integrazioni;
- la Legge regionale n.7/1997 (Norme in materia di amministrazione regionale) e le relative Direttive approvate con Deliberazioni di Giunta Regionale n.3261/1998 e n. 1493/2005;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1576 del 30.9.2021 di conferimento degli incarichi di Dirigente di Sezione, tra cui quello relativo alla Sezione Competitività delle filiere agroalimentari;
- il D.Lgs 23 giugno 2011, n.118 come integrato dal D.Lgs . 10 agosto 2014, n.126;
- la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 51 (Legge di stabilità regionale 2022);
- la Legge regionale 30 dicembre 2021 n. 52 "*Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024*";
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 2 del 20.1.2022 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio finanziario gestionale 2022-2024.

RITENUTO, per le condivisibili motivazioni riportate nel testo della succitata proposta, di adottare l'atto finale

DETERMINA

- di approvare quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente richiamato;
- di approvare, in coerenza con il Reg. (UE) n. 702/2014, la base giuridica di aiuti (allegato A) che definisce i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'art. 4 della L.R. n. 19/2012 e per l'individuazione delle associazioni degli allevatori interessate alla fornitura di servizi di consulenza rientranti nell'attività di assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi sino al 30.6.2023.

Il presente atto, redatto in unico esemplare composto da quattro facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- è immediatamente esecutivo;

- sarà conservato nei sistemi informatici regionali in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli atti dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema Cifra1”*;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso all’Assessore alle Risorse Agricole per opportuna conoscenza dell’attività gestionale.

Il Dirigente della Sezione
Competitività delle filiere agroalimentari
(Dott. Luigi Trotta)



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI**

Allegato "A"
alla determinazione dirigenziale n. 59 del 25/02/2022

**IL PRESENTE ALLEGATO E' COMPOSTO
DA N. 4 FOGLI**

**Il Dirigente di Sezione
Dott. Luigi Trotta**

 Luigi Trotta
01.03.2022 10:01:48 GMT+00:00

BASE GIURIDICA AIUTI IN ESENZIONE REG. (UE)702/2014 – art. 22

"Assistenza tecnica alle aziende zootecniche pugliesi"

1. Oggetto, data di inizio e scadenza del regime e dotazione finanziaria.

L'assistenza tecnica alle aziende rientra in un programma annuale, svolto dalle Associazioni a favore delle aziende zootecniche, mirato a supportare gli allevatori pugliesi nelle scelte gestionali e specifiche dell'allevamento. La base giuridica regionale è contenuta nella L.R.19/2012, art. 4, che, per comodità, si trascrive:

1. La Regione concede contributi alle associazioni provinciali e regionali degli allevatori, in possesso di personalità giuridica, per l'attività di assistenza tecnica rivolta alle aziende zootecniche, finalizzata a migliorare le tecniche di allevamento, il benessere degli animali e la sicurezza alimentare, al di fuori dell'ordinaria gestione aziendale. Alla realizzazione del relativo Programma di assistenza tecnica rientrano le attività di seguito indicate:

- a) programmazione e gestione di iniziative formative e divulgative a favore degli operatori del settore;*
- b) organizzazione di concorsi, fiere, mostre, mercati e manifestazioni zootecniche in genere, per soggetti iscritti ai libri genealogici e registri anagrafici, con la partecipazione degli allevatori;*
- c) attività non di routine di assistenza tecnica all'allevamento, fornita dalle associazioni allevatori giuridicamente riconosciute, conformemente a quanto disposto dalla normativa regionale, nazionale e UE afferente l'istituzione di un sistema di consulenza aziendale finalizzata al rispetto delle norme in materia di:*
 - 1) benessere degli animali;*
 - 2) buone condizioni agronomiche e ambientali;*
 - 3) requisiti di sicurezza sul lavoro;*
 - 4) tutela e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio agrario;*
 - 5) tutela del consumatore;*
 - 6) sistemi di certificazione.*



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI**

La data di inizio del regime è il 10.1.2022.

La data finale è il 30.6.2023.

La dotazione finanziaria è:

anno 2022: euro 300.000

anno 2023: euro 150.000.

Le Associazioni stipulano una convenzione, preferibilmente con tecnici professionisti (dottori Agronomi e/o Veterinari e/o agrotecnici laureati) iscritti ai relativi albi professionali e con comprovata esperienza nel settore zootecnico desumibile dal curriculum, per la fornitura del servizio, conformemente a quanto indicato nel programma annuale.

Il personale impegnato nell'attività di assistenza tecnica non può ricoprire altri ruoli di carattere gestionale o di amministrazione all'interno della medesima Associazione richiedente l'aiuto per la quale opera.

2. Beneficiari dell'aiuto

Beneficiari dell'aiuto sono le micro e piccole e medie imprese attive nel settore agricolo – comparto zootecnico, così come definite all'art. 2, punto 2, del Reg.(UE)702/2014, con sede operativa nella Regione Puglia.

I contributi sono concessi in natura, non comportano pagamenti diretti ai beneficiari e sono versati alle associazioni che predispongono il programma di assistenza.

La partecipazione al programma di assistenza è aperta a tutte le aziende zootecniche della Regione e non è subordinata all'adesione all'associazione o organizzazione di produttori che la organizza.

3. Modalità e termini per la concessione del contributo

La domanda di contributo, con il programma, può essere presentata dalle associazioni e dalle organizzazioni di produttori.

La domanda, a pena di non ricevibilità, deve essere indirizzata alla Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità, pec produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione o dell'organizzazione dei produttori e deve contenere, a pena di non ammissibilità al contributo, le seguenti informazioni:

- a) Nome e dimensione del soggetto richiedente;
- b) Descrizione dettagliata dell'attività, compreso l'inizio e la fine;
- c) Ubicazione dell'attività;
- d) Preventivo dei costi;
- e) Tipologia del finanziamento (sovvenzione, altro) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

**Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità**

Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI**

f) Dimostrazione di aver pubblicizzato il programma al fine di consentire la partecipazione anche agli allevatori non iscritti all'associazione o organizzazione di produttori.

- Documentazione da allegare alla domanda di aiuto:

- a) scheda di validazione del fascicolo aziendale che deve essere aggiornato con particolare riferimento al recapito PEC, alle coordinate bancarie (IBAN), alla composizione zootecnica afferente l'attività zootecnica (numero animali) e composizione territoriale (terreni condotti);
- b) programma delle attività di supporto alle aziende per le quali è richiesto l'aiuto, specificando gli obiettivi da raggiungere, coerenti con le materie di cui all'art. 4, lett.c) Legge Regionale 19/2012, il periodo di svolgimento, le sedi il numero di aziende regolarmente registrate in B.D.A. che beneficiano dell'intervento di assistenza e numero di animali in loro possesso, l'impiego previsto (ore/azienda) di tecnici professionisti, iscritti ai relativi albi professionali, con specifica esperienza e competenza tecnica, nel settore apistico desumibile dal curriculum, coinvolti nell'attività di assistenza;
- c) elenco delle tipologie di spese previste e relativi importi preventivati.
- d) elenco dei beneficiari dell'aiuto, comprensivo del codice CUA (Codice Unico identificazione Azienda Agricola, DPR 1.12.1999 n. 503 e ss.mm.ii) e del numero di animali di proprietà del beneficiario, con numero di codice capo/matricola/altra informazione identificativa elettronica, necessaria per il controllo sulla Banca Dati Nazionale Zootecnica e iscrizione al libro genealogico.

4. Intensità aiuto, spese ammissibili e rendicontazione

L'intensità dell'aiuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, Legge Regionale n.19 del 24.07.2012, è pari al 70% della spesa ammessa.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- spese di personale tecnico: per l'attività dei tecnici professionisti la spesa massima ammissibile è di Euro 35,00 all'ora, onnicomprensivi. Sono ammissibili al massimo 15 ore di assistenza tecnica per azienda;
- spese di viaggio e trasferte sostenuti dai tecnici per svolgere attività di assistenza tecnica alle aziende.

L'IVA non è considerata una spesa ammissibile, laddove recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

La rendicontazione delle spese ammissibili, fornita su riepiloghi in formato *excel*, deve essere accompagnata dalle fatture elettroniche dei fornitori e da copia dei bonifici effettuati. Non saranno ammesse a rendicontazione le spese per le quali non si dimostri il pagamento. Non sono ammessi pagamenti in contanti, a mezzo assegni (bancari o circolari) o altra forma di pagamento.

**Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Servizio Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità**

Lungomare N. Sauro 45- 47 70121 Bari PEC produzionianimali.regione@pec.rupar.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE E AMBIENTALE
SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI**

La rendicontazione, con gli allegati in formato digitale, deve essere inviata alla medesima pec indicata nell'art. 3 del presente atto, deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'associazione e deve essere accompagnata da una relazione dettagliata del programma, a pena di improcedibilità.

5. Cumulo

I contributi non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato e con aiuti *de minimis* relativamente agli stessi costi ammissibili.

6. Pubblicazione e informazione

La Regione Puglia si impegna a trasmettere alla Commissione europea una sintesi delle informazioni concernenti i contributi di cui al presente regime, sulla base della dotazione finanziaria stimata, secondo il modello di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 702/2014 e di pubblicare il regime sul proprio sito web, così come previsto dall'art. 9, comma 2, del Reg.(UE) n. 702/2014, nonché a rispettare gli obblighi di informazione ivi previsti.